

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 Aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti).

Capo I

Disciplina della pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 10 del 2 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita'

1. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana, di seguito denominato Bollettino ufficiale della Regione Toscana, e' lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicita' previste dall'ordinamento vigente.

2. Con la pubblicazione di cui al comma 1 la Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Art. 2.

Validita' degli atti pubblicati

1. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana e' pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalita' che garantiscono l'autenticita' e l'integrita' degli atti pubblicati.

2. La pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana ha valore legale.

3. La pubblicazione dei testi coordinati e delle note di cui all'Art. 10 ha solo carattere informativo.

Art. 3.

Articolazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana

1. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana si articola in due parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4 e 5.

2. Gli atti particolarmente complessi, e comunque i bilanci e i conti consuntivi, sono pubblicati in appositi supplementi.

Art. 4.

Parte prima

1. Sono pubblicati nella parte prima del Bollettino ufficiale della Regione Toscana:

a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello statuto,

anche a fini notiziali ai sensi dell'Art. 123 della Costituzione;

- b) le leggi e i regolamenti regionali;
- c) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;
- d) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, il documento di programmazione economica e finanziaria, nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;
- g) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione;
- h) le ordinanze degli organi regionali.

Art. 5.
Parte seconda

1. Sono pubblicati nella parte seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana:

- a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui all'Art. 4;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della giunta regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tali organi ritengano doversi portare alla conoscenza della generalità dei cittadini;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

2. Sono inoltre pubblicati nella parte seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Foglio annunci legali della provincia.

Art. 6.

Modalita' di pubblicazione e tutela della riservatezza

1. La pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

3. Al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, degli atti di cui all'Art. 44 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), e' data comunicazione attraverso la pubblicazione degli estremi nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 7.

Richiesta di pubblicazione

1. La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali e' effettuata nella parte seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana, a seguito di richiesta rivolta alla direzione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana da parte degli enti e delle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione.

2. La pubblicazione avviene nel testo fornito dagli enti e amministrazioni interessate.

Art. 8.

Termini per la pubblicazione

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 9.

Correzione degli errori

1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformita' rispetto al testo trasmesso all'ufficio del Bollettino ufficiale della Regione Toscana per la pubblicazione, il responsabile dell'ufficio del Bollettino ufficiale della Regione Toscana provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea, e la sua esatta formulazione.

2. Qualora il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della giunta regionale presenti difformita' rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale o dalla giunta regionale, la redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato del Presidente della giunta regionale, che indica la parte erronea del testo promulgato o emanato e quale parte di esso deve essere sostituita. Se necessario e' ripubblicato l'intero testo.

3. Per gli atti di cui al comma 2 approvati dal Consiglio regionale, la comunicazione del Presidente della giunta regionale avviene a seguito di richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.

4. Per tutti gli atti diversi da quelli normativi, le difformita'

dei testi pubblicati rispetto a quello emanato sono corrette mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato e il testo esatto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.

5. La comunicazione di cui al comma 4 e' effettuata alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana:

a) dal direttore generale della direzione generale della presidenza per gli atti della giunta regionale;

b) dal segretario generale del Consiglio regionale per gli atti del Consiglio regionale;

c) dal dirigente che ha adottato l'atto per gli atti dirigenziali.

Art. 10.

Modifiche testuali, testi coordinati, note

1. Qualora un testo normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o piu' parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa, si provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in calce al provvedimento di modifica, dell'intera norma, nel testo risultante dalle modifiche, che sono evidenziate con caratteri particolari.

2. Qualora un testo normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, e' pubblicato, di norma contestualmente alla pubblicazione del testo normativo, il testo coordinato dell'atto, nel quale le modifiche sono evidenziate con caratteri particolari.

3. Gli estremi dei lavori preparatori sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo normativo.

4. La redazione dei testi e delle note di cui al presente articolo e' curata dalla competente struttura del Consiglio regionale oppure da quella della giunta regionale nel caso in cui riguardi atti normativi della stessa giunta.

Art. 11.

Periodicita' della pubblicazione

1. Il Bollettino ufficiale della Regione Toscana e' pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita'.

2. Le pubblicazioni di urgenza sono disposte anche su richiesta del presidente della giunta regionale e del presidente del Consiglio regionale.

Capo II

Ordinamento del Bollettino ufficiale

Art. 12.

Direzione, redazione, amministrazione

1. La pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e' curata dalla struttura organizzativa della direzione generale della Presidenza della giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e l'amministrazione del periodico.

Art. 13.

Regole tecniche

1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana sono fissate in apposito atto della struttura della giunta regionale competente in materia di sistema

informativo, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell'ufficio del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e della struttura della giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.

2. Nell'atto di cui al comma 1 sono disciplinate:

a) le modalita' per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;

b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticita' e l'integrita';

c) le modalita' di archiviazione dei testi pubblicati;

d) le modalita' di conservazione dei testi pubblicati;

e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operativita' continuativa;

f) le modalita' di realizzazione della sezione del sito della Regione dedicata al Bollettino, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;

g) le modalita' dell'invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in modo da realizzare un'informazione tempestiva.

3. Qualora il concerto di cui al comma 1 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con decisione del Comitato tecnico della programmazione.

Art. 14.

Consultazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana in rete

1. La consultazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana sul sito web della Regione Toscana e' libera, permanente e gratuita.

Art. 15.

Consultazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana presso gli uffici pubblici

1. La consultazione gratuita del Bollettino ufficiale della Regione Toscana sul sito web della Regione Toscana e' garantita, con l'opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della deliberazione della giunta regionale 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonche' presso tutti i comuni e le comunita' montane della Toscana.

2. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 1 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

3. Per la stampa degli atti gli interessati corrispondono ai soggetti di cui al comma 1 un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.

4. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana l'invio per posta di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento in contrassegno di una quota fissata dal responsabile del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e comprensiva dei diritti di estrazione di copie.

5. Presso tutti i comuni della Toscana e' lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia dell'ultimo numero del Bollettino ufficiale della Regione Toscana, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 3.

Art. 16.
Spese di pubblicazione

1. Il costo della pubblicazione e' a carico della Regione.
2. La pubblicazione degli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici obbligatoria per previsione di legge o di regolamento e' effettuata senza oneri per l'ente interessato.
3. Per le pubblicazioni degli atti di cui all'Art. 5, comma 1, lettere h), i), j) e k), effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo e' a carico dei soggetti richiedenti.
4. Con decreto del responsabile del Bollettino ufficiale della Regione Toscana sono fissate le tariffe di inserzione di cui al comma 3.

Art. 17.
Norma finanziaria

1. Le maggiori spese per l'attuazione della presente legge sono stimate in euro 24.000,00 per l'anno 2007 ed euro 216.000,00 per l'anno 2008 da imputare all'unita' previsionale di base (UPB) di spesa 713 "Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento" e in euro 36.000,00 per gli anni 2008 e 2009 da imputare alla UPB di spesa 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009.
2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge sono stimate in euro 267.000,00 per gli anni 2008 e 2009 e fanno carico alla UPB di entrata 311 "Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione" del bilancio pluriennale 2007/2009.
3. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
Anno 2008:
in diminuzione:
UPB di spesa 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 327.000,00;
UPB di entrata 311 "Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione", per euro 267.000,00;
in aumento:
UPB di spesa 713 "Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento", per euro 60.000,00;
Anno 2009:
in diminuzione:
UPB di spesa 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti", per euro 267.000,00;
UPB di entrata 311 "Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione", per euro 267.000,00.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Capo III
Banche dati

Art. 18.
Banche dati

1. Sono istituite apposite banche dati degli atti amministrativi della giunta regionale e del Consiglio regionale.
2. Mediante le banche dati di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito web della Regione, oltre agli atti amministrativi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'Art. 5:

a) gli atti amministrativi della Regione conclusivi di procedimenti amministrativi;

b) gli atti amministrativi della Regione esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi;

c) altri atti della Regione che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini.

3. Non sono resi pubblici gli atti amministrativi aventi rilevanza meramente interna, individuati con deliberazione della giunta regionale o dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza.

4. Le banche dati sono fra loro opportunamente collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.

Art. 19.

Disciplina delle banche dati

1. La giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi di rispettiva competenza mediante la propria banca dati, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e le modalità di accesso alla banca dati stessa.

2. Con atto della struttura della giunta regionale competente in materia di sistema informativo, sentite la segreteria della giunta regionale e le strutture della giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale, sono fissate le caratteristiche tecniche della banca dati.

3. Per il Consiglio regionale l'atto di cui al comma 2 è assunto dalla struttura competente in materia informatica, sentite le segreterie dell'Ufficio di presidenza e del segretario generale e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.

4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 4 dell'Art. 18.

Capo IV

Norme transitorie e finali

Art. 20.

Norma transitoria

1. Per tutto il 2008 i soggetti che garantiscono al pubblico la consultazione in rete del Bollettino ufficiale della Regione Toscana a norma dell'Art. 15, comma 1, rendono disponibile nei propri uffici anche una versione cartacea dei fascicoli del Bollettino relativa all'anno 2008, ottenuta mediante stampa della versione digitale.

2. Per il 2008 e il 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del 50 per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 21.

Sostituzione dell'Art. 42 della legge regionale n. 9/1995

1. L'Art. 42 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), è sostituito dal seguente:

"Art. 42 (Pubblicazione nel Bollettino ufficiale e nelle banche dati della Regione Toscana). - 1. Gli atti di cui all'Art. 41 sono soggetti a pubblicità nei modi e nelle forme previsti dalla legge

regionale di disciplina del Bollettino ufficiale della Regione.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione non sostituisce la comunicazione ai destinatari degli atti medesimi, ai sensi dell'Art. 39.

3. Gli atti di cui sia dato pubblico avviso ai sensi dell'Art. 38, comma 3, sono comunque pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, ove tale pubblicazione sia prevista ai sensi della legge regionale."

Art. 22.

Modifiche all'Art. 43 della legge regionale n. 9/1995

1. Il comma 3 dell'Art. 43 della legge regionale n. 9/1995 e' abrogato.

2. Il comma 5 dell'Art. 43 della legge regionale n. 9/1995 e' sostituito dal seguente:

"5. Gli atti amministrativi regionali richiamati in atti soggetti a pubblicita' sono conoscibili con le modalita' di cui al capo II."

Art. 23.

Modifiche all'Art. 44 della legge regionale n. 9/1995

1. Il comma 3 dell'Art. 44 della legge regionale n. 9/1995 e' sostituito dal seguente:

"3. Ferma restando l'esclusione della pubblicita', e' comunque data conoscenza dell'adozione degli atti di cui al presente articolo, nei modi stabiliti dalla legge regionale che disciplina l'ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione."

Art. 24.

D e c o r r e n z a

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2008.

Art. 25.

A b r o g a z i o n i

1. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le seguenti leggi:

a) legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);

b) legge regionale 3 agosto 2000, n. 63 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1996, n. 18).

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 aprile 2007

Il vicepresidente: Gelli

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 2007.